COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.5.2008
COM(2008)305 definitivo

2008/0102 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La decisione […] del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (decisione EUROPOL), la quale stabilisce che EUROPOL venga finanziato dal bilancio comunitario, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2010 o dalla data di applicazione della modifica proposta al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, se successiva.

Per assicurare l'applicazione della decisione EUROPOL a decorrere dal 1° gennaio 2010, occorre adottare tempestivamente la modifica del regolamento n. 549/69 del Consiglio, intesa a chiarire che l'immunità giurisdizionale non si applica al personale EUROPOL che partecipa alle squadre investigative comuni.

- **Contesto generale**

In sede di elaborazione della decisione EUROPOL è stata approfondita la questione delle immunità del personale EUROPOL che partecipa alle squadre investigative comuni.

Nelle conclusioni del Consiglio del 12 e 13 giugno 2007 sulla sostituzione della convenzione EUROPOL con una decisione del Consiglio si dichiarava che "l'Europol sarà finanziato dal bilancio comunitario a partire dal 1º gennaio 2010, purché siano trovate soluzioni soddisfacenti relativamente ai seguenti aspetti: 1. revoca dell'immunità per i funzionari dell'Europol che partecipano ad attività operative, soprattutto alle squadre investigative comuni…".

In esito al dibattito sul punto in sede di Consiglio, il 20 febbraio 2008 la Commissione si è dichiarata d'accordo a presentare una proposta di modifica del regolamento n. 549/69 intesa a chiarire la portata delle immunità giurisdizionali.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

– Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (1965), in particolare il capo V (articoli da 12 a 16), che specifica le immunità e i privilegi di cui beneficiano i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee sul territorio degli Stati membri. L'articolo 16 del protocollo stabilisce che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14.

– Atto del Consiglio del 18 dicembre 1997 che stabilisce la convenzione, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali.

– Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, e successive modifiche.

– Atto del Consiglio del 29 maggio 2000 che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

– Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Non pertinente.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La modifica proposta risponde alla richiesta che l'immunità giurisdizionale di cui all'articolo 12, lettera a) del protocollo sui privilegi e sulle immunità non si applichi al personale EUROPOL messo a disposizione di una squadra investigativa comune in relazione ad atti ufficiali che devono essere svolti in esecuzione dei compiti operativi stabiliti dall'articolo 6 della decisione […] del Consiglio che istituisce EUROPOL.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Proporre una modifica intesa a chiarire che il personale EUROPOL che partecipa a squadre investigative comuni non beneficia dell'immunità giurisdizionale.

- **Base giuridica**

Articolo 16 del protocollo sui privilegi e sulle immunità.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte qui di seguito:

L'articolo 16 del protocollo sui privilegi e sulle immunità stabilisce che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14. Non esistono mezzi di portata più limitata per realizzare le finalità della presente proposta.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

La proposta riguarda la modifica di uno strumento vigente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2008/0102 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 291,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

visto il parere della Corte di giustizia[3],

visto il parere della Corte dei conti[4],

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6 della decisione [*decisione che istituisce Europol*] del Consiglio[5], il personale EUROPOL può partecipare, con funzioni di supporto, alle squadre investigative comuni create da o su iniziativa di due o più Stati membri purché tali squadre stiano indagando su reati che rientrano nelle competenze di Europol. Le summenzionate squadre sono dirette da un rappresentante dell'autorità nazionale competente che partecipa alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene. Quando partecipa alle operazioni di una squadra investigativa comune, il personale EUROPOL è soggetto, per quanto riguarda i reati subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili.

(2) Allorché il protocollo che modifica la convenzione Europol[6] ha previsto la possibilità di partecipazione di funzionari Europol a squadre investigative comuni, è stato ritenuto

---

1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU C […] del […], pag. […].
3 GU C […] del […], pag. […].
4 GU C […] del […], pag. […].
5 Cfr. pag. …. della presente Gazzetta ufficiale.
6 GU C 312 del 16.12.2002, pag. 1.

che, date le specificità della partecipazione di funzionari Europol a squadre investigative comuni create da Stati membri nell'ambito di indagini penali che rientrano nelle competenze di Europol, tali funzionari non dovessero beneficiare dell'immunità giurisdizionale in relazione ad atti ufficiali svolti durante la partecipazione alle summenzionate squadre.

(3) I privilegi e le immunità che il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee conferisce, nell'interesse esclusivo delle Comunità, ai suoi funzionari ed altri agenti, hanno carattere meramente funzionale, in quanto sono intesi ad evitare interferenze con il funzionamento e l'indipendenza delle Comunità. Poiché la decisione [*decisione che istituisce Europol*] del Consiglio non modifica le specificità della partecipazione del personale Europol alle squadre investigative comuni, la sua adozione non deve estendere l'immunità giurisdizionale al personale Europol che partecipa a tali squadre. Pertanto, occorre modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69[7] al fine di chiarire, nel contesto della summenzionata decisione, ed esclusivamente ai fini della sua applicazione, la portata dell'immunità del personale Europol messo a disposizione di una squadra investigativa comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 è inserito il seguente articolo:

'Articolo 1 bis

L'articolo 12, lettera a) del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità non si applica al personale EUROPOL messo a disposizione di una squadra investigativa comune in relazione ad atti ufficiali da svolgere in esecuzione dei compiti stabiliti all'articolo 6 della decisione [*decisione che istituisce Europol*] del Consiglio.'

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [stessa data di pubblicazione della decisione che istituisce Europol]*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[7] GU L 74 del 27.03.1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 13).

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio
Il Presidente
[…]